



ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA TERZA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2024 E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Premesse

In data 28 agosto 2024, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Sesa S.p.A. ("Sesa" o la "Società") ha assunto, tra l'altro, la delibera di modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale, avente ad oggetto l'incremento del voto maggiorato, *ex art. 127-quinquies*, comma 2, TUF (la "Delibera").

A tal proposito, la Società rende noto che il giorno 26 settembre 2024 (la "Data di Iscrizione") è intervenuta l'iscrizione presso il registro delle imprese di Firenze della suddetta Delibera.

Secondo quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 8, TUF, gli azionisti di Sesa che non hanno concorso all'adozione della Delibera hanno diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437, comma 1, codice civile (il "Diritto di Recesso"). Si precisa che, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 2, TUF, si considerano azionisti che non hanno concorso all'adozione della Delibera e, dunque, legittimati al Diritto di Recesso, anche coloro in cui favore sia effettuata la registrazione in conto delle azioni, successivamente alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, TUF (*record date* dell'Assemblea – 19 agosto 2024), ma prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Si ricorda che l'efficacia della Delibera è stata risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile agli azionisti recedenti ecceda complessivamente l'importo di Euro 5 (cinque) milioni (la "Condizione"). La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare alla Condizione, anche ove avverata.

1. Valore di liquidazione

Il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione della Società in relazione alla quale sia esercitato il Diritto di Recesso ("Azione Oggetto di Recesso") è stato determinato in Euro 110,20 (centodieci euro e venti centesimi), ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile (il "Valore di Liquidazione").

2. Procedura per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il Diritto di Recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, a partire dal 26 settembre 2024 e fino all'11 ottobre 2024 (estremi inclusi), inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla sede legale di Sesa, sita in Empoli (FI), via della Piovola n. 138, 50053, o alternativamente, per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società sesaspa@pec.leonet.it (la "Dichiarazione di Recesso").

La Dichiarazione di Recesso deve indicare:

- (i) le generalità dell'azionista recedente ed il relativo domicilio per eventuali comunicazioni inerenti al procedimento;
- (ii) il numero delle Azioni Oggetto di Recesso;
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le Azioni Oggetto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto (l'"Intermediario").



Si precisa altresì che un modello di Dichiarazione di Recesso viene messo a disposizione da parte della Società tramite il proprio sito internet www.sesa.it (sezione “*Investors – Assembly*”).

Inoltre, l’azionista recedente deve richiedere, a pena di inammissibilità dell’esercizio del Diritto di Recesso, che l’Intermediario emetta ed invii a Sesa idonea comunicazione ai sensi dell’art. 43, comma 1, del provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato (la “**Comunicazione**”), attestante (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni Oggetto di Recesso in capo al richiedente da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea sino alla data della Comunicazione, (ii) nonché l’assenza di pegni o altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso.

Qualora le Azioni Oggetto di Recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l’azionista recedente dovrà altresì allegare alla Dichiarazione di Recesso l’attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni Oggetto di Recesso dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell’azionista recedente.

L’Intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all’indirizzo sesaspa@pec.leonet.it e dovrà rendere indisponibili le Azioni Oggetto di Recesso sino all’esito del procedimento di liquidazione (v. *infra*).

È responsabilità degli azionisti recedenti (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e (ii) inviare tale dichiarazione alla Società entro e non oltre il termine dell’11 ottobre 2024, come sopra indicato. La Società non assume alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine di decadenza dell’11 ottobre 2024, o sprovviste delle necessarie informazioni, e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell’Intermediario, non verranno prese in considerazione e il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

3. Procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso

Una volta scaduto il periodo di 15 giorni per l’esercizio del Diritto di Recesso, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli altri azionisti (i quali, contestualmente, potranno esercitare altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate) e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte in collocamento presso terzi. Le azioni eventualmente non vendute all’esito del procedimento di cui sopra dovranno essere acquistate da Sesa al Valore di Liquidazione.

Si ricorda che l’efficacia della Delibera – e, conseguentemente, del Diritto di Recesso – nonché la suddetta procedura di offerta e vendita ed il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli azionisti recedenti, sono risolutivamente condizionati all’avveramento della Condizione (v. *supra*). Qualora, pertanto, la Condizione dovesse avverarsi (e fatta salva la facoltà della Società di rinunciarvi) e, conseguentemente, la modifica statutaria di cui alla Delibera dovesse perdere efficacia, le Dichiarazioni di Recesso saranno anch’esse prive di efficacia. Conseguentemente, le Azioni Oggetto di Recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il relativo Diritto di Recesso, senza che alcun pagamento venga effettuato in favore dei medesimi.



4. Indisponibilità delle Azioni Oggetto di Recesso

Si rammenta agli azionisti che, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, le Azioni Oggetto di Recesso non possono essere cedute o costituire oggetto di atti di disposizione dalla data di esercizio del Diritto di Recesso e sino alla loro liquidazione ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) della Condizione.

Ulteriori informazioni in merito all'esercizio del Diritto di Recesso nonché alle modalità e ai termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di Azioni Oggetto di Recesso, l'offerta in opzione e in prelazione nonché l'offerta sul mercato) saranno forniti agli azionisti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Empoli, 27 settembre 2024